



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona

Sezione I Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6026/2022 R.G. promossa da:

PAOLA (C.F.

A del foro di Verona, con indirizzo di p.e.c riportato in
atto di citazione;

ATTRICE

contro

MATTIA (C.F.

avv.

del foro di Verona, con indirizzo di p.e.c. riportato in
comparsa di costituzione e risposta;

rappresentato e difeso dall'

CONVENUTO

Con la chiamata in causa di

VITTORIA ASS.NI S.p.A., (P. IVA:

avv.

del foro di Verona, con indirizzo di p.e.c. riportato in
comparsa di costituzione e risposta;

rappresentata e difesa dall'

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE

Come da verbale di udienza del 11/04/2024



PARTE CONVENUTA

Come da verbale di udienza del 11/04/2024

PARTE TERZA CHIAMATA

Come da verbale di udienza del 11/04/2024

MOTIVI DELLA DECISIONE

PAOLA ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale
MATTIA per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, meglio descritti in atto di citazione, che ha assunto di aver subito a seguito dell'aggressione nei propri confronti e del proprio cane, un american staffordshire bull terrier, da parte del cane di proprietà del convenuto avvenuta il 20/08/2021 alle ore 20.30 circa.

A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto che, nelle predette circostanze di tempo, stava conducendo a passeggio, a il proprio cane, regolarmente tenuto a guinzaglio, quando, all'altezza del civico n. di Via dove risiedeva il lo stesso era stato aggredito dal cane di quest'ultimo, che, "mettendo il muso fuori dalla recinzione", era riuscito "a morsicarlo sul viso" (rectius muso), mentre ella era stata "violentemente strattonata e trascinata a terra (...) riportando traumi invalidanti alla spalla destra che gli (rectius le) imponevano di farsi ricoverare presso una clinica specializzata".

Secondo l'attrice, alla luce di tale narrativa, era evidente la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2052 c.c.

Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando sia l'an della propria responsabilità che il quantum della pretesa avversaria e fornendo una ricostruzione dell'episodio riferito dalla attrice significativamente diversa da quella di quest'ultima.

In via preliminare di rito il convenuto ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la Vittoria Assicurazioni S.p.A., con la quale aveva in essere un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi "Multirischi Casa e Famiglia" (polizza n. 810.058.0000902842), e, ottenuta la richiesta autorizzazione, ha provveduto a convenire in giudizio la predetta compagnia per essere da essa



manlevata dalle conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.

La Vittoria Assicurazioni S.p.A. si è parimenti costituita in giudizio contestando la fondatezza sia il fatto che in diritto della domanda dell'attrice e chiedendone la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti la domanda attorea è palesemente infondata e va pertanto rigettata.

Tale conclusione discende dalla decisiva considerazione che, come già evidenziato da questo giudice nella ordinanza del 12.10.2023, in punto di an della dedotta responsabilità del convenuto, le foto prodotte sub 2 dalla terza chiamata, e non contestate nel loro contenuto dalla attrice, danno conto di uno stato dei luoghi incompatibile con la dinamica del sinistro come descritta dalla attrice.

Da esse si evince in particolare che, anche qualora il cane del convenuto, avesse infilato il muso tra il muretto e la base dell'inferriata, che costeggia l'immobile ove risiede il o tra le sbarre verticali, non avrebbe potuto raggiungere persone o animali che si fossero trovati sul marciapiede che delimita l'immobile ove abita il convenuto, tenuto conto sia della larghezza di esso che dello spessore del muretto.

Tali particolari, di cui l'attrice non ha tenuto conto, inducono a ritenere che la dinamica dei fatti sia stata quella riferita dal convenuto e dalla terza chiamata ovvero che il cane della attrice, dopo essersi appoggiato con le zampe anteriori sul muretto, avesse avvicinato il muso alle sbarre, venendo raggiunto e morso dal cane del convenuto.

Poiché però è pacifico che il cane del convenuto si trovava in un'area di proprietà esclusiva di quest'ultimo, che era separata dal marciapiede da un muretto dotato di un'alta inferriata, deve ritenersi che il avesse adottato le misure idonee a garantire l'incolumità di terzi.

Al contempo deve ritenersi che il fatto si sia verificato per la duplice negligenza dell'attrice che non aveva messo la museruola al proprio animale (circostanza specificamente dedotto da convenuto e terza chiamata e non contestata dalla attrice) e, sebbene fosse munita di guinzaglio, non lo aveva trattenuto quando esso aveva raggiunto il muretto.



Peraltro, a prescindere da tali considerazioni si devono qui ribadire le gravi e insuperabili lacune probatorie dell'assunto attoreo in punto di quantum dei danni subiti.

Infatti, come già evidenziato da questo giudice nella ordinanza del 12.10.2023, il certificato prodotto sub 3 dall'attrice è successivo di ben sei mesi all'episodio sopra ricostruito, con conseguente estrema opinabilità del nesso causale tra le lesioni in esso descritte e i fatti di causa mentre i capitoli di prova da 9 a 11 da lei formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. sono valutativi e anche generici in quanto privi di riferimenti temporali

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell'attrice in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal dm. 147/2022.

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quelli per la fase istruttoria e per la fase decisionale vanno quantificati in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.

Sussistono anche i presupposti per la condanna officiosa dell'attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore di convenuto e terza chiamata.

Infatti, la considerazione che l'attrice non ha ritenuto di spiegare, nemmeno negli atti conclusivi, come lo stato dei luoghi potesse conciliarsi con i propri assunti in punto di fatto e abbia insistito in essi, ignorando del tutto tale rilevante emergenza, induce a ritenere la sua iniziativa giudiziale connotata quantomeno da colpa grave.

La somma che si stima adeguata a sanzionare tale condotta, in applicazione dei criteri del protocollo sull'art. 96 c.p.c. adottato da questo Tribunale nel luglio



del 2010, è quella di poco inferiore alla metà di quella liquidata a titolo di compenso.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda dell'attrice e la condanna a rifondere al convenuto e alla terza chiamata le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 6.163,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa, in favore di ciascuna di tali parti;

visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c. condanna l'attrice a corrispondere a ciascuno al convenuto e alla terza chiamata la somma di euro 3.000,00 ciascuno.

Verona 11/06/2024

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

